

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAVIDE ACHILLE

Seduta del 20/07/2023

FATTO

In data 8 luglio 2013 la parte ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della retribuzione/delegazione di pagamento dell'importo lordo di € 32.160,00 da restituire in n. 120 rate da € 268,00 ciascuna, che veniva estinto anticipatamente dopo il pagamento della rata n. 64. Con ricorso presentato in data 20 aprile 2023, preceduto dal reclamo, la parte ricorrente contesta il conteggio estintivo formulato dall'intermediario chiedendo il rimborso delle commissioni e degli oneri non maturati per effetto dell'estinzione anticipata e non ancora restituiti per un importo di € 1.513,58, oltre interessi dal giorno del reclamo al saldo.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso. Deduce a tal fine che: i) il finanziamento in oggetto (n. ***792), concluso in data 8 luglio 2013, è stato estinto anticipatamente, alla maturazione della quota n. 64, come indicato nel conteggio estintivo finale, riferito alla data del 30 novembre 2018; ii) in tale conteggio sono stati riconosciuti in favore della cliente, oltre l'abbuono degli interessi non maturati pari a € 1.707,95, il rimborso di € 534,68 a titolo di commissioni finanziarie ed € 411,02 a titolo di commissioni di intermediazione; iii) a seguito del reclamo della cliente, ha provveduto a rimborsare alla cliente stessa l'ulteriore importo di € 561,74 a titolo di ristoro degli oneri relativi alle commissioni finanziarie, alle commissioni di intermediazione ed alle



spese di istruttoria, applicando il criterio del costo ammortizzato su tali voci di costo, che maggiorato degli interessi legali a far data dall'anticipata definizione del finanziamento è stato corrisposto al rappresentante della cliente tramite bonifico; iv) le commissioni rete esterna, maturate per il solo fatto della stipula del contratto, sono un costo up-front non rimborsabile, il cui ammontare è stato interamente corrisposto all'intermediario del credito cui la cliente si è autonomamente rivolta; v) nonostante ciò, per tale ultima voce di costo, quale disposizione di maggior favore per la cliente e per ragioni di politica commerciale, è stato contrattualmente previsto un importo restituibile determinato nella misura del 30% della voce commissionale; vi) le commissioni finanziarie ("a copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito") sono oneri up-front, quindi non rimborsabili in caso di estinzione anticipata e ciononostante ha ritenuto altresì di prevedere, in caso di anticipata estinzione del finanziamento, come condizione di maggior favore per i clienti, un rimborso pro rata temporis su una quota di tale commissione, nonostante la sua natura integralmente non ripetibile; vii) le commissioni di intermediazione remunerano l'attività principalmente nella fase istruttoria prodromica alla stipula del contratto, oltre poi ad attività di copertura dei rischi di credito (i.e. assunzione a proprio carico del pagamento dei premi inerenti alle assicurazioni obbligatorie ex lege) ed alla gestione dello stesso; viii) per le spese di istruttoria e notifica, correttamente in contratto si esclude alcun rimborso, trattandosi di attività che per definizione si esauriscono tutte nella fase iniziale di instaurazione del rapporto; ix) il rimborso complessivamente dovuto alla cliente per le commissioni e provvigioni che qui occupano in forza delle chiare e legittime previsioni contrattuali, e senza che risulti alcun ulteriore costo recurring da rimborsare, è pari a € 945,70; x) la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies, c. 2, d.l. n. 73/2021, rende possibile l'interpretazione della norma previgente in conformità con l'articolo 16.1 della direttiva n. 48/2008/CE così come interpretato dalla sentenza Lexitor; xi) la sentenza Lexitor in nessun punto si riferisce, nel richiedere la riduzione del costo totale del credito, ai compensi relativi alle attività svolte dai terzi, riguardando invece i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente; xii) da ultimo la Corte di Giustizia, con la sentenza 9 febbraio 2023, C-555/21, ha stabilito che, in caso di rimborso anticipato del prestito immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (c.d. costi recurring) e che il rimborso non include, invece, i costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo; xiii) a seguito di tale sentenza è quindi venuta meno anche l'efficacia vincolante della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che del resto riguardava solo la precedente versione dell'art. 125 sexies, c. 1, TUB.

Con le repliche alle controdeduzioni, la parte ricorrente richiama le conclusioni già formulate nel ricorso e deduce che: i) a seguito della sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022 della Corte costituzionale, il consumatore che estingue anticipatamente un finanziamento suscettibile nella famiglia del credito al consumo, ha diritto al rimborso pro quota sia dei costi recurring che di quelli up-front (anche per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021); ii) deve essere riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere direttamente dal finanziatore la restituzione di tutti gli oneri ed accessori proporzionalmente non dovuti, ivi compresi quelli inerenti alla provvigione dovuta all'intermediario del credito, residuando all'istituto di credito un diritto di regresso.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il mancato rimborso a seguito dell'estinzione anticipata



del finanziamento della quota non maturata «dei costi dovuti per la vita residua del contratto» ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, disposizione quest'ultima inserita in attuazione della Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori ed in particolare del relativo art. 16, co. 1.

Al riguardo, tenuto conto che nel caso di specie il finanziamento è stato stipulato ed estinto in data precedente al 25 luglio 2021, devono trovare applicazione i principi condivisi dai Collegi ABF in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022. A tale riguardo si è infatti ritenuto che per i contratti assoggettati al testo previgente dell'art. 125-sexies TUB (i.e. quello precedente la modifica ad opera dell'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021), ferma la rimborsabilità di tutti i costi (siano essi ricorrenti o istantanei), non possano trovare applicazione i nuovi criteri di rimborso previsti dal nuovo art. 125-sexies, co. 2, TUB laddove prevede che “i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato” e che, “ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”.

Posto, infatti, che la nuova disciplina è dichiaratamente irretroattiva, questa non è applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, per i quali deve dunque aversi riguardo – in difetto di precise scelte negoziali – al quadro normativo esistente all'epoca in cui furono conclusi (lex contractus), prescindendo dunque dal fatto che delle conseguenze della loro estinzione anticipata debba decidersi adesso, in presenza di un quadro normativo mutato. Ne deriva che per i contratti di finanziamento stipulati ed estinti in data precedente al 25 luglio 2021 deve farsi applicazione dei criteri di rimborso già enunciati dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525 del 17 dicembre 2019, con la conseguenza che: con riguardo al rimborso dei costi up-front il criterio di rimborso della quota ripetibile è analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale; per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati che si riferiscono, in mancanza di diversa previsione negoziale, al criterio pro rata temporis.

Pertanto, in applicazione di tali principi, la domanda di rimborso in questione è meritevole di parziale accoglimento, posto che, secondo quanto risulta dal seguente prospetto

Importo del prestito	€ 25.036,30	Tasso di interesse annuale	5,20%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	268,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	46,67%
Data di inizio del prestito	01/08/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	23,97%

rate pagate	64	rate residue	56	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni finanziarie (C)- quota recurring (60%, netto franchigia € 400,00)				1.145,24	Recurring	46,67%	534,45	534,68	-0,23
Commissioni finanziarie (C)- quota upfront (40%, + franchigia € 400,00)				763,49	Upfront	23,97%	183,01		183,01
Commissioni di intermediazione (D) - quota recurring 60%, netto franchigia € 400,00)				494,22	Recurring	46,67%	230,64	411,02	-180,38
Commissioni di intermediazione (D) - quota upfront (40%+ franchigia)				329,48	Upfront	23,97%	78,98		78,98
Spese di istruttoria e notifica (E)				450,00	Upfront	23,97%	107,87		107,87
Commissioni rete esterna (F) - quota recurring 30%				385,92	Recurring	46,67%	180,10		180,10
Commissioni rete esterna (F) - quota upfront 70%				900,48	Upfront	23,97%	215,85		215,85
Totale									585,20

, la parte ricorrente non ha ancora ottenuto l'integrale rimborso delle commissioni e degli



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

oneri non maturati per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Tutto ciò considerato, si deve disporre che l'intermediario resistente corrisponda alla parte ricorrente la somma complessiva di € 585,00, in ciò facendo applicazione di quanto previsto dalla Sez. VI § 3 delle nuove Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari in vigore dal 1° ottobre 2020 ove alla nota a piè di pagina n. 3 si prevede che "Gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5)", riconoscendo altresì su tale somma gli interessi legali a far data dal giorno del reclamo al saldo (ABF-Coll. Coord. n. 5304 del 17 ottobre 2013).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 585,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA